

Concordato preventivo biennale 2026-2027

Garanzie e decadenze del nuovo patto fiscale: l'impatto degli ISA, i termini di accertamento e i vincoli per i professionisti





CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE & ATTIVITÀ ACCERTATIVA

Luciano Olivieri - Studio Olivieri – Dottori Commercialisti Roma



La preclusione degli accertamenti ex art. 39 D.P.R. 600/1973 e il distinto beneficio sulle presunzioni semplici

- Per i periodi d'imposta oggetto di concordato **nei confronti dei contribuenti che aderiscono al CPB non possono essere effettuati gli accertamenti di cui [all'art. 39 del D.P.R. 600/1973](#)**, salvo che, in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria, **ricorrano le cause di decadenza dal concordato previste [dall'art. 22 del D.Lgs. 13/2024](#) ([art. 34, comma 1, del D.Lgs. 13/2024](#) - [Circolare Ade n. 9/E/2025, § 1.10](#))**
- **Portata della preclusione:** per le annualità coperte dal CPB, **finché il concordato conserva efficacia**, l'Ufficio **non può procedere agli accertamenti del reddito d'impresa o di lavoro autonomo** disciplinati dall'art. 39 D.P.R. 600/1973. **Restano tuttavia esercitabili i poteri istruttori dell'Amministrazione finanziaria, anche al fine di verificare l'eventuale sussistenza di cause di decadenza dal concordato**
- **Distinzione rispetto al beneficio premiale ISA:** accanto alla tutela specifica prevista dall'art. 34, l'adesione al CPB attribuisce anche i benefici premiali ISA richiamati [dall'art. 19, comma 3, D.Lgs. 13/2024](#). Tra questi rientra l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, D.P.R. 600/1973 e, ai fini IVA, [all'art. 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. 633/1972](#)
- **Indipendenza dal punteggio ISA:** mentre **nel regime premiale ISA** ordinario il beneficio sulle presunzioni semplici è subordinato al raggiungimento del livello di affidabilità previsto dalla disciplina ISA, per i soggetti aderenti al CPB **i benefici premiali sono riconosciuti per effetto dell'adesione al concordato**, indipendentemente dal punteggio ISA conseguito nelle singole annualità.

Le tipologie di accertamento tributario e la loro intercettazione da parte del CPB

ATTIVITÀ ACCERTATIVA PRECLUSA ([Art. 34 D.Lgs. 13/2024](#))

- **Accertamento Analitico-Contabile** ([art. 39 co. 1 lett. a-c\) DPR 600/73](#)): Rettifica analitica delle singole componenti attive/passive con contabilità attendibile.
- **Accertamento Analitico-Induttivo** ([art. 39 co. 1 lett. d\) DPR 600/73](#)): Ricostruzione presuntiva basata su presunzioni gravi, precise e concordanti (es. tovagliometro, percentuali di ricarico, contestazioni di antieconomicità, ecc.). **PRECLUSO** [ex art. 19 co. 3 D.lgs. 13/2024](#) [Circ. 18/E/2024 § 5](#) e [Circ. n. 9/E/2025 § 1.10](#)
- **Accertamento Induttivo Puro** ([art. 39 co. 2\) DPR 600/73](#)): Determinazione extracontabile del reddito tramite presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Precluso finché il CPB resta efficace.

ALTRE FORME DI ACCERTAMENTO E DISCIPLINA GENERALE

- **Accertamento d'Ufficio** ([art. 41 DPR 600/73](#)): In caso di dichiarazione omessa o nulla. Utilizza presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- **Accertamento parziale in base agli elementi segnalati dall'anagrafe tributaria** ([art. 41-bis DPR 600/73](#)): rettifica rapida basata su segnalazioni/dati certi di fonte interna/esterna.
- **Accertamento Integrativo** ([art. 43 co. 3 DPR 600/73](#)): Deroga all'unicità dell'atto. Richiede a pena di nullità la sopravvenuta conoscenza di NUOVI elementi prima ignoti.
- **Accertamento Antielusivo / Abuso del Diritto** ([art. 10-bis L. 212/2000](#)): Operazioni prive di sostanza economica che realizzano vantaggi indebiti. Richiede obbligo di contraddittorio preventivo a pena di nullità.

Poteri ispettivi e controlli operativi mantenuti

Articolo 34 D.Lgs. 13/2024

L'art. 34, comma 1, del D.Lgs. 13/2024 stabilisce che, **per le annualità coperte dal concordato, gli accertamenti di cui all'art. 39 del D.P.R. 600/1973 non possono essere effettuati, salvo che, in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria, non ricorrano le cause di decadenza di cui all'art. 22 del D.Lgs. 13/2024.** Ne consegue che lo scudo accertativo non implica un'inviolabilità assoluta del contribuente, il quale resta esposto a specifiche forme di controllo.

1. Esercizio dei poteri istruttori – Accessi, ispezioni e verifiche

L'Amministrazione finanziaria e la Guardia di Finanza conservano il potere di

- ✓ **effettuare accessi nei locali aziendali o professionali**
- ✓ **inviare questionari richiedere l'esibizione di atti e registri**
- ✓ **acquisire informazioni e documentazione**

Tali attività istruttorie possono essere utilizzate, tra l'altro, per verificare la correttezza dei dati dichiarati e l'eventuale emersione di circostanze idonee a determinare la decadenza dal CPB.

2. Controlli automatizzati e formali:

- ✓ **Controlli automatizzati delle liquidazioni ([art. 36-bis D.P.R. 600/1973](#) e [art. 54-bis D.P.R. 633/1972](#))**
- ✓ **Controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta ([art. 36-ter D.P.R. 600/1973](#)).**

Tali controlli non costituiscono accertamenti ex art. 39 D.P.R. 600/1973 e non sono pertanto ricompresi nella specifica preclusione prevista dall'art. 34. Il controllo formale può, ad esempio, riguardare la documentazione a supporto di deduzioni, detrazioni e crediti dichiarati.

Segue

Poteri ispettivi e controlli operativi mantenuti

3. Acquisizione di dati certi e diretti e successivo accertamento in caso di decadenza

L'Ufficio può continuare ad acquisire, attraverso l'attività istruttoria, **dati certi e diretti**, ad esempio mediante verbali, questionari, documenti, indagini finanziarie o controlli incrociati. Tuttavia, finché il CPB conserva efficacia, tali elementi non consentono autonomamente di effettuare una rettifica ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. c), D.P.R. 600/1973, poiché anche tale fattispecie rientra tra gli accertamenti richiamati dall'art. 34. **Gli elementi acquisiti possono invece evidenziare una causa di decadenza ex art. 22; in tal caso, venuta meno la protezione concordataria, tornano applicabili gli ordinari poteri di accertamento**

4. Controlli su altre categorie reddituali ed IVA

la protezione derivante dal CPB riguarda il reddito d'impresa o di lavoro autonomo oggetto di concordato e non determina una generale sottrazione del contribuente agli ordinari controlli sulle altre componenti reddituali.

Ai fini IVA restano applicabili le regole ordinarie, fermo restando che l'art. 19, comma 3, D.Lgs. 13/2024 riconosce ai soggetti aderenti al CPB i benefici premiali ISA, compresi quelli relativi all'IVA. Tra questi rientra l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'art. 54, comma 2, secondo periodo, D.P.R. 633/1972.

Verifica ed esame dello schema comparativo: controlli preclusi vs controlli mantenuti

CONTROLLI / ACCERTAMENTI PRECLUSI O LIMITATI (CPB)	CONTROLLI MANTENUTI / OPERATIVI DALL'UFFICIO
Accertamenti ex art. 39 D.P.R. 600/1973 sul reddito d'impresa e lavoro autonomo oggetto di CPB (finché non emerge decadenza, articolo 22 D.Lgs. 13/2024)	• Controlli delle liquidazioni automatizzate ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 e art. 54-bis D.P.R. 633/1972 • Controlli formali ex art. 36-ter D.P.R. 600/1973 (es. riscontro documentale deduzioni/detrazioni/crediti)
Per effetto del CPB preclusioni operanti INDIPENDENTEMENTE dal punteggio ISA conseguito nelle singole annualità concordate (Circ. 18/E/2024 § 2.5):	• Accessi, ispezioni, verifiche istruttorie, invio di questionari e richieste di esibizione atti (art. 32 – art. 33 D.P.R. 600/73)
Accertamenti basati su presunzioni semplici ex art. 39 co. 1 lett. d) 2° periodo D.P.R. 600/73 per effetto del regime premiale ISA (art. 19 co. 3 D.Lgs. 13/2024 articolo 9-bis, comma 11, DL n. 50/2017)	• Acquisizione di dati certi e diretti, indagini finanziarie e verbali utilizzabili per riscontrare cause di decadenza
Accertamenti IVA basati su presunzioni semplici art. 54 co. 2 D.P.R. 633/72 per effetto del regime premiale ISA (art. 19 co. 3 D.Lgs. 13/2024 articolo 9-bis, comma 11, DL n. 50/2017)	• Accertamenti ex art. 39 D.P.R. 600/1973 se in esito all'attività istruttoria emerge una causa di decadenza ex art. 22 D.lgs. 13/2024
Accertamento sintetico ex art. 38 D.P.R. 600/1973 nei limiti premiali (se il reddito accertabile non eccede di 2/3 il dichiarato) per effetto del regime premiale ISA (art. 19 co. 3 D.Lgs. 13/2024 - articolo 9-bis, comma 11, DL n. 50/2017)	• Controlli sulle altre categorie reddituali (fabbricati, capitale, lavoro dipendente, diversi) e accertamenti IVA ordinari ferme le specifiche premialità ISA applicabili

Le cause di decadenza dal CPB e la riespansione dell'attività accertativa ordinaria

IL LIMITE DELLO SCUDO ACCERTATIVO ([Art. 22 D.Lgs. 13/2024](#))

Lo scudo accertativo cade retroattivamente e consente all'Ufficio l'esercizio dei poteri ex art. 39 D.P.R. 600/1973 qualora l'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria accerti il ricorrere di una causa di decadenza tassativa.

1. Soglia dello scostamento > 30%

Emersione a seguito di controllo di attività non dichiarate o inesistenza/ineducibilità di passività per un importo superiore al 30% dei ricavi o compensi dichiarati (nel biennio concordato o nel precedente). Art. 22, c.1, lettera a) D.Lgs. 13/2024.

2. Modifiche dichiarative e dati infedeli

Integrazione/rettifica della dichiarazione che determini un reddito diverso da quello posto a base dell'adesione, o indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati per la proposta tali che il reddito o il valore netto della produzione calcolati sulla base dei dati corretti risultino superiori di almeno il 30 per cento rispetto al reddito o al valore netto della produzione concordati. Art. 22 D.Lgs. 13/2024, c.1, lettera b).

3. Violazioni di non lieve entità

Commissione di violazioni tributarie di non lieve entità (art. 22, c. 2, D.Lgs. 13/2024), quali omessa presentazione delle dichiarazioni, reati tributari o violazioni contabili sistematiche. Art. 22, c.1, lettera c) D.Lgs. 13/2024.

4. Omessi versamenti

Omesso versamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati (36-bis) Art. 22, c.1, lettera e) D.Lgs. 13/2024.

Coerenza e completezza dei dati condizionano l'algoritmo di calcolo degli ISA

MODELLO MATEMATICO-STATISTICO DEGLI ISA

Gli ISA elaborano le relazioni esistenti tra VARIABILI ECONOMICHE (ricavi, compensi, costi) e VARIABILI STRUTTURALI (personale, beni strumentali, metri quadri). La coerenza, correttezza e completezza dei dati trasmessi rappresentano il presupposto essenziale per il funzionamento degli ISA e per l'attribuzione del punteggio complessivo di affidabilità del contribuente. – Circolare n. 4/E del 6 luglio 2026 paragrafo 6

REQUISITI FONDAMENTALI DEI DATI DICHIARATI AI FINI ISA

- **COERENZA:** Corrispondenza logica tra dati contabili ed extracontabili.
- **CORRETTEZZA:** Esatta quantificazione numerica aderente alle scritture contabili.
- **COMPLETEZZA:** Indicazione integrale di tutti i quadri e gli elementi richiesti dal modello ISA.

IMPATTO E DISTORSIONE DA DATI INESATTI

- **Alterazione del profilo di rischio:** Dati errati generano un punteggio fittizio non aderente alla realtà aziendale o professionale.
- **Inattendibilità dell'esito:** L'algoritmo attribuisce un voto distorto, compromettendo la valutazione dell'Amministrazione Finanziaria.
- **Vizio genetico delle analisi:** Dati inesatti inficiano la banca dati utilizzata per le analisi del rischio di evasione (Art. 9-bis, c. 14, D.L. 50/2017).

Il Regime Premiale presuppone la sostanziale veridicità dei dati (Cass. n. 28457/2024)

IL REGIME PREMIALE ([ART. 9-BIS, COMMA 11 DL 50/2017](#))

- **Subordinazione dei benefici:** L'accesso alle agevolazioni (esclusione accertamenti analitico-presuntivi, riduzione termini decadenza, esenzione visto di conformità) è subordinato al raggiungimento del punteggio soglia.
- **Integrità dei dati dichiarati:** I benefici competono SOLO se il punteggio deriva da dati corretti, veritieri e completi trasmessi nei termini ordinari.
- **Illegittimità del godimento:** Se il punteggio premiale è ottenuto mediante indicazione di dati non veritieri o incompleti, la fruizione dei benefici è del tutto ILLEGITTIMA.

CORTE DI CASSAZIONE - ORD. N. 28457/2024

- **Principio di Diritto:** I benefici premiali connessi agli studi di settore (e degli ISA n.d.r.) presuppongono indefettibilmente la 'FEDELE ESPOSIZIONE DEI DATI'.
- **Inammissibilità del mero adeguamento formale:** Il punteggio non si 'acquista' mediante una mera conformità numerica formale se scollegata dalla verità dei fatti gestionali.
- **Decadenza ex tunc:** L'accertamento ex post della non veridicità dei dati fa cadere integralmente il diritto ai benefici premiali fruiti, con recupero delle imposte e sanzioni.

La proposta di CPB si basa sui dati ISA per rispettare la reale capacità contributiva

1. UNICITÀ DI FINALITÀ NORMATIVA (D.L. 50/2017 & D.LGS. 13/2024)

Le medesime finalità di incentivo all'adempimento spontaneo sancite [dall'art. 9-bis, c. 1, D.L. 50/2017](#) costituiscono il fondamento del Concordato Preventivo Biennale (D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13).

2. FONTI INFORMATIVE PER L'ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA DI REDDITO E DEL VALORE DELLA PRODUZIONE OGGETTO DEL CPB

L'Agenzia delle Entrate formula la proposta di reddito e valore della produzione incrociando: a) **Dati in proprio possesso ed esterni**; b) **Dati comunicati nel modello ISA**; c) **Risultanze dell'applicazione degli ISA**.

3. ADERENZA ALLA REALTÀ ECONOMICA E SCRITTURE CONTABILI

Per garantire che il concordato sia coerente con l'effettiva capacità contributiva del contribuente, **i dati ISA forniti devono risultare rigorosamente fedeli alle scritture contabili e aderenti alla realtà dell'attività d'impresa o professionale**

Infedeltà dichiarativa ISA & CPB 2026-2027

[Articolo 22. c.1. D.Lgs. 13/2024](#) – DECADENZA DAL CONCORDATO

Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta, tra gli altri casi, quando vi sia una

Comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento

La violazione **non** rileva ai fini della decadenza **nel caso in cui il contribuente abbia regolarizzato la propria posizione mediante ravvedimento operoso** ([articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#)), sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.

**TERMINI DI DECADENZA
DELL'ACCERTAMENTO E PROROGA EX
ART. 29, COMMA 17, D.LGS. 148/2026**

Luciano Olivieri - Studio Olivieri – Dottori Commercialisti Roma



Anticipazione ordinaria e anticipazione potenziata dei termini di decadenza degli accertamenti nei rinnovi del CPB

La disciplina dei termini entro i quali l'Amministrazione finanziaria deve notificare gli avvisi di accertamento ([art. 43 D.P.R. 600/1973](#) ed [art. 57 D.P.R. 633/1972](#)) in presenza di CPB è stata modificata dal Decreto Correttivo 'Omnibus' ([art. 28 del D.Lgs. 148/2026](#) modifica articolo 14 D.Lgs. 13/2024).

Prima Adesione CPB 2026-2027 ([Art. 19, c. 3, D.Lgs. 13/2024](#) – [Art. 9-bis, c. 11, DL n. 50/2017](#)): ai soggetti che **accedono al CPB per la prima volta viene riconosciuta l'anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo e ai fini IVA** ([articolo 43, comma 1](#), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e [articolo 57, comma 1](#), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

L'avviso di accertamento, in tal caso, scade al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Rinnovo CPB 2026-2027 ([Art. 14, c. 1-bis, D.Lgs. 13/2024](#)): Ai soggetti che rinnovano l'adesione al CPB per il biennio 2026-2027, **attribuisce un'anticipazione di due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo e ai fini IVA** ([articolo 43, comma 1](#), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e [articolo 57, comma 1](#), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633).

Gli avvisi di accertamento relativi al reddito d'impresa e di lavoro autonomo per le annualità 2026 e 2027 dovranno essere notificati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni fiscali.

Proroga al 31 dicembre 2027 dei termini di decadenza accertamento in scadenza al 31 dicembre 2026 per i soggetti in rinnovo CPB 2026-2027

Introdotta una specifica disposizione di proroga dei termini di decadenza per l'accertamento (articolo 29, comma 17, primo periodo, del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148):

«In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che rinnovano l'adesione al concordato preventivo biennale per il biennio d'imposta 2026-2027, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui al medesimo articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e al medesimo articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in scadenza al 31 dicembre 2026, sono prorogati al 31 dicembre 2027».

- **Ratio e finalità della norma:** La proroga al 31 dicembre 2027 risponde all'esigenza dell'Amministrazione finanziaria di disporre del tempo utile per effettuare le analisi del rischio e le verifiche necessarie ad allineare i controlli nella fase di transizione tra il primo biennio (2024-2025) ed il secondo biennio concordatario (2026-2027).
- **Indipendenza dal Ravvedimento Speciale:** La proroga al 31 dicembre 2027 opera in via generalizzata nei confronti di tutti i soggetti ISA che rinnovano il CPB per il 2026-2027, a prescindere dal fatto che il contribuente decida o meno di avvalersi della sanatoria straordinaria per le annualità 2020-2023.
- **Coordinamento con il regime premiale ISA** (precedente interpretativo MEF fornito nella risposta [all'interrogazione parlamentare n. 5-03163 del 27 novembre 2024](#)). Secondo il principio interpretativo MEF, la proroga opera esclusivamente sui termini effettivamente in scadenza alla data espressamente individuata dalla norma e non determina la riapertura di termini già spirati.

segue

Proroga al 31 dicembre 2027 dei termini di decadenza accertamento in scadenza al 31 dicembre 2026 per i soggetti in rinnovo CPB 2026-2027

Introdotta una specifica disposizione di proroga dei termini di decadenza per l'accertamento (articolo 29, comma 17, primo periodo, del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148):

*«In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che rinnovano l'adesione al concordato preventivo biennale per il biennio d'imposta 2026-2027, **i termini di decadenza per l'accertamento**, di cui al medesimo articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e al medesimo articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, **in scadenza al 31 dicembre 2026**, sono **prorogati al 31 dicembre 2027**».*

Secondo il principio interpretativo MEF, la proroga opera esclusivamente sui termini effettivamente in scadenza alla data espressamente individuata dalla norma e non determina la riapertura di termini già spirati.

Applicando tale criterio alla formulazione dell'art. 29, comma 17, D.Lgs. 148/2026, la proroga al 31 dicembre 2027 riguarda pertanto i termini effettivamente in scadenza al 31 dicembre 2026 e non quelli già decaduti anteriormente.

- ☐ Per il periodo d'imposta 2020, nei confronti dei soggetti che avevano conseguito la premialità ISA, i termini di accertamento sono già trascorsi o decaduti al 31 dicembre 2025 e non subiscono ulteriore differimento.
- ☐ Per il periodo d'imposta 2021, laddove i termini decadenziali in virtù della premialità ISA scadessero al 31 dicembre 2026, opera l'estensione al 31 dicembre 2027

Proroga al 31 dicembre 2029 per chi si avvale del Ravvedimento Speciale (2020-2023)

Introdotta una specifica disposizione di proroga dei termini di decadenza per l'accertamento per chi si avvale del Ravvedimento Speciale (2020-2023) (articolo 29, comma 17, primo periodo, del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148):

«In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che rinnovano l'adesione al concordato preventivo per il biennio d'imposta 2026-2027 e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2020, 2021, 2022 e 2023, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2029 ».

Qualora il contribuente che **rinnova il CPB 2026-2027** decida di avvalersi della sanatoria straordinaria per una o più annualità tra il 2020 ed il 2023, **i termini di decadenza per l'accertamento relativi alle sole annualità oggetto di ravvedimento speciale sono prorogati al 31 dicembre 2029.**

Caso pratico - quadro comparativo dei termini di decadenza dell'accertamento per le annualità 2020-2026

Contribuente soggetto agli ISA che rinnova l'adesione al CPB per il biennio 2026-2027 e aderisce al Ravvedimento Speciale 2020-2023 per l'annualità 2021.

Dichiarazioni tempestivamente presentate nell'anno successivo a quello di riferimento e, per le annualità antecedenti al CPB, ricorrono i requisiti ISA necessari per beneficiare dell'anticipazione di un anno dei termini di accertamento

1. Anno d'imposta 2020 (con regime premiale ISA ordinario):

- Termine ordinario con premialità ISA: Scaduto il 31 dicembre 2025. Non subisce alcuna proroga.

2. Anno d'imposta 2021 (oggetto di Ravvedimento Speciale ex art. 29 D.Lgs. 148/2026):

- Termine con premialità ISA: scadrebbe il 31 dicembre 2026.
- Termine prorogato ex art. 29, c. 17, D.Lgs. 148/2026: prorogato al 31 dicembre 2029 per effetto dell'opzione per il ravvedimento speciale.

▶ Se il 2021 non fosse oggetto di ravvedimento speciale, il termine premiale ISA in scadenza al 31.12.2026 sarebbe comunque prorogato al 31.12.2027 per effetto del rinnovo del CPB 2026-2027

3. Anno d'imposta 2024 (Primo anno del biennio CPB 2024-2025):

- Termine con riduzione ordinaria CPB (1 anno ex art. 19 c. 3): Dichiarazione presentata nel 2025 → Scadenza il 31 dicembre 2029 (anziché 31/12/2030).

segue

Caso pratico - quadro comparativo dei termini di decadenza dell'accertamento per le annualità 2020-2026

Contribuente soggetto agli ISA che rinnova l'adesione al CPB per il biennio 2026-2027 e aderisce al Ravvedimento Speciale 2020-2023 per l'annualità 2021.

Dichiarazioni tempestivamente presentate nell'anno successivo a quello di riferimento e, per le annualità antecedenti al CPB, ricorrono i requisiti ISA necessari per beneficiare dell'anticipazione di un anno dei termini di accertamento

4. Anno d'imposta 2025 (Secondo anno del biennio CPB 2024-2025):

- Dichiarazione presentata nel 2026; termine ordinario 31.12.2031; per effetto del beneficio premiale riconosciuto ai periodi oggetto di CPB, anticipazione di un anno → termine 31.12.2030.

5. Anno d'imposta 2026 (Primo anno del Rinnovo CPB 2026-2027):

- Termine con anticipazione potenziata (2 anni ex art. 14 c. 1-bis D.Lgs. 13/2024): dichiarazione presentata nel 2027 → Scadenza il 31 dicembre 2030 (3° anno successivo, anziché 31/12/2032).

segue



CPB: ACQUISIZIONE AUTOMATICA DEL REGIME PREMIALE ISA E TOTALE DECORRELAZIONE DAL PUNTEGGIO DI AFFIDABILITÀ

Luciano Olivieri - Studio Olivieri – Dottori Commercialisti Roma



CPB: acquisizione automatica del regime premiale ISA e totale decorrelazione dal punteggio di affidabilità

L'architettura del Concordato Preventivo Biennale (CPB), introdotta dal [D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13](#), **individua nell'accesso al regime premiale ISA uno dei cardini fondamentali di incentivo all'adesione.**

Ai sensi [dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 13/2024](#), nei confronti dei **contribuenti soggetti agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale** che **formulano ed accettano la proposta di concordato**, sono riconosciuti — per tutti i periodi d'imposta di vigenza dell'accordo — **tutti i benefici del regime premiale** previsti [dall'art. 9-bis, comma 11, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50](#), compresi espressamente i benefici spettanti ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

Decorrelazione tra il punteggio di affidabilità fiscale ed il godimento dei benefici premiali

- **Superamento del meccanismo di graduazione ordinario:** la disciplina **normativa degli ISA** ([art. 9-bis, c. 11, D.L. 50/2017](#)), prevede che **il riconoscimento dei singoli benefici sia rigidamente graduato e condizionato al raggiungimento di specifiche ed elevate soglie di affidabilità** (punteggi pari o superiori ad 8, ad 8,5 o 9, ovvero medie biennali elevate, definite in via strutturale e permanente a partire dal periodo d'imposta 2025, con [il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 22 aprile 2026](#)

segue

CPB: Acquisizione automatica del regime premiale ISA e totale decorrelazione dal punteggio di affidabilità

Decorrelazione tra il punteggio di affidabilità fiscale ed il godimento dei benefici premiali:

Nel CPB, al contrario, il riconoscimento del regime premiale si perfeziona in via automatica e condizionata unicamente all'efficacia dell'adesione al concordato, a prescindere dal voto ISA sintetico effettivamente ottenuto dal contribuente nelle singole annualità del biennio.

- **Garantismo per i soggetti a bassa affidabilità:** un contribuente che presenta una pagella ISA fisiologicamente o congiunturalmente insufficiente (ad esempio con voto pari a 3, 4 o 5) acquisisce di diritto, per l'effetto dell'accettazione della proposta di CPB, lo status e le garanzie riservate ai soggetti pienamente affidabili.

Benefici ex art. 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017

Decorrelazione tra il punteggio di affidabilità fiscale ed il godimento dei benefici premiali:

L'adesione al CPB trasferisce in capo al contribuente l'intero spettro di agevolazioni previste dalla legge:

- 1. Esonero dal visto di conformità per compensazioni F24:** esenzione dall'obbligo di apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti tributari fino alle soglie di legge.
- 2. Esonero dal visto e dalla garanzia patrimoniale per i rimborsi IVA:** possibilità di ottenere il rimborso del credito IVA annuale o infrannuale (Modello TR) senza apposizione del visto e senza obbligo di prestazione della polizza fideiussoria o garanzia bancaria.
- 3. Esclusione dalla disciplina delle società non operative:** disapplicazione integrale della normativa sulle società di comodo di cui all'art. 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724.

segue

Benefici ex art. 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017

Decorrelazione tra il punteggio di affidabilità fiscale ed il godimento dei benefici premiali:

L'adesione al CPB trasferisce in capo al contribuente l'intero spettro di agevolazioni previste dalla legge:

4. Esclusione dall'accertamento sintetico (Redditometro): inibizione della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche ex art. 38 del D.P.R. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile **non ecceda di oltre due terzi il reddito dichiarato.**

5. Inibizione degli accertamenti basati su presunzioni semplici: preclusione nei confronti degli uffici finanziari ad emettere avvisi di accertamento analitico-induttivi ex art. 39, c. 1, lett. d), D.P.R. 600/1973 ed art. 54, c. 2, D.P.R. 633/1972.

6. Riduzione dei termini decadenziali di accertamento: abbreviazione dei termini entro i quali l'Ufficio deve notificare gli atti impositivi ai fini delle imposte dirette e dell'IVA.

.



REGIME PREMIALE E VISTO DI CONFORMITÀ NEL CPB 2026-2027

Luciano Olivieri - Studio Olivieri – Dottori Commercialisti Roma



Disposizioni normative: D.Lgs. 148/2026 e D.Lgs. 13/2024

Fonte Normativa: D.Lgs. 148/2026

- [D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148](#) (Decreto Correttivo 'Omnibus').
- [Articolo 28, comma 1, lettera c\)](#): modifica la disciplina delle agevolazioni premiali del CPB.
- Inserisce il nuovo [comma 1-bis all'art. 14 del D.Lgs. 13/2024](#).
- Introduce una disparità premiale a favore dei contribuenti virtuosi e continui.

[Inserimento comma 1-bis Art. 14 D.Lgs. 13/2024](#)

- Impatto strutturale sulla disciplina del regime premiale CPB.
- Modifica dell'equilibrio tra prima adesione e rinnovo dell'accordo.
- Elevazione significativa delle soglie di esonero dall'apposizione del visto di conformità.
- Esonero dall'obbligo di garanzia patrimoniale / fideiussione sui rimborsi IVA.

Ambito soggettivo e requisiti di accesso al beneficio

SOGGETTI DESTINATARI

Soggetti che rinnovano CPB 2026-2027

Riservato esclusivamente ai contribuenti che rinnovano l'adesione al Concordato Preventivo Biennale per il biennio 2026-2027.

REQUISITO DI CONTINUITÀ

Precedente biennio 2024-2025

Condizione vincolante: essere già stati in concordato nel biennio 2024-2025. Non si applica alle prime adesioni 2026-2027.

RATIO DELLA NORMA

Stabilità del rapporto

Finalità legislativa di incentivare la continuità e la stabilità del rapporto concordatario con l'Amministrazione Finanziaria.

Dettaglio soglie di esonero per le compensazioni F24

Compensazione Crediti IVA

Crediti Annuali ed Infrannuali (TR)

- **Ambito:** utilizzo in compensazione orizzontale tramite modello F24.
- Riguarda sia il credito IVA annuale sia i crediti trimestrali (Infrannuale TR).
- Soglia ordinaria / Prima adesione: € 70.000 annui.
- Nuova soglia rinnovo CPB (D.Lgs. 148/2026): elevata ad € 100.000 annui.
- Esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione/istanza.

Compensazione Imposte Dirette & IRAP

Crediti IRPEF, IRES ed IRAP (Modelli REDDITI)

- **Ambito:** compensazione F24 crediti da dichiarazione dei redditi e IRAP.
- Tipi di imposte compresi: IRPEF, IRES ed IRAP.
- Soglia ordinaria / Prima adesione: € 50.000 annui.
- Nuova soglia rinnovo CPB (D.Lgs. 148/2026): elevata ad € 70.000 annui.
- Esonero dal visto di conformità sui modelli REDDITI / IRAP per l'utilizzo F24.

Rimborsi IVA e quadro comparativo delle soglie premiali

Esonero Visto e Garanzia Patrimoniale su Rimborsi IVA (Annuale e Trimestrale TR)

- Nuova soglia di esonero per il Rinnovo CPB: € 100.000 annui (rispetto a € 70.000 della prima adesione).
- Effetto operativo: erogazione diretta dei rimborsi IVA SENZA obbligo di apposizione del visto di conformità e SENZA prestazione della garanzia.

TIPOLOGIA DI CREDITO / BENEFICIO	PRIMA ADESIONE (CPB 2026-2027)	RINNOVO CPB (D.Lgs. 148/2026)
Credito IVA (Compensazione F24)	€ 70.000 annui	€ 100.000 annui
Crediti Imposte sui redditi & IRAP (Compensazione F24)	€ 50.000 annui	€ 70.000 annui
Rimborsi IVA (Senza Garanzia / Visto)	€ 70.000 annui	€ 100.000 annui



REGOLE OPERATIVE F24 E CONDIZIONI D'UTILIZZO DEI CREDITI NEL CPB

Luciano Olivieri - Studio Olivieri – Dottori Commercialisti Roma



Perimetro temporale dei crediti e CPB: la risposta AdE n. 36/2026

Delimitazione Beneficio

L'esonero dal visto di conformità connesso al CPB **opera esclusivamente per i crediti relativi ai periodi d'imposta oggetto di concordato.**

Riferimento:
Risposta Interpello AdE n. 36/2026

Esclusione Crediti Pregressi

L'esonero **NON** si estende ai crediti originatisi **in periodi d'imposta antecedenti al CPB per il solo fatto di essere riportati in dichiarazioni successive.**

Riferimento:
Risposta Interpello AdE n. 36/2026

Meccanismo 'Rigenerazione'

La c.d. 'rigenerazione' dei crediti riguarda unicamente i crediti maturati nei periodi concordati e successivamente riportati nelle annualità seguenti.

Riferimento:
Art. 9-bis, c. 11, D.L. 50/2017

Operatività dei modelli F24: regole generali e decorrenza dei 10 giorni

Mantenimento regole generali sulla compensazione

- Nessuna deroga normativa: L'innalzamento delle soglie premiali non deroga alle regole generali per l'utilizzo dei crediti in F24.
- Soglia obbligatoria € 5.000: per compensazioni di crediti di importo superiore ad € 5.000 annui resta fermo l'obbligo di preventiva trasmissione della dichiarazione o istanza TR.

Riferimenti Normativi:

- [Art. 17, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241](#)
- [Art. 1, comma 574, Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#)

Procedura di trasmissione e termine dilatorio di 10 giorni

1. Previa Trasmissione Telematica: l'istanza TR o la dichiarazione annuale da cui emerge il credito deve essere regolarmente inviata all'Agenzia delle Entrate.
2. Decorrenza dei 10 giorni: l'esecuzione della compensazione F24 è subordinata al decorso di almeno 10 giorni dalla data di avvenuta presentazione.

Operatività dello Studio:

Verificare la data di invio della dichiarazione prima di autorizzare la delega F24 in compensazione.

Ulteriori benefici finanziari del rinnovo continuativo del CPB 2026-2027

Soggetti ammessi ai benefici aggiuntivi ex D.Lgs. 148/2026

Contribuenti che rinnovano senza soluzione di continuità il CPB 2024-2025 per il successivo biennio 2026-2027 (Art. 14, c. 1-bis e 1-ter, D.Lgs. 13/2024).

Rateazione senza interessi

- Soggetti Ammessi: Contribuenti che rinnovano il CPB 2024-2025 per il biennio 2026-2027 senza soluzione di continuità.
- Oggetto: dilazione di pagamento per le imposte dovute a saldo e acconto relative alle annualità oggetto di rinnovo concordatario.
- Agevolazione : non sono dovuti gli interessi di rateazione ordinariamente dovuti.

Riferimenti:

[Art. 14, comma 1-ter, D.Lgs. 13/2024 \(introdotto dall'art. 28, c. 1, lett. c, D.Lgs. 148/2026\)](#)

Esclusione maggiorazioni acconti

- Disapplicazione maggiorazioni: esclusione espressa delle specifiche maggiorazioni degli acconti previste al primo ingresso nel concordato.

Riferimenti:

[Art. 20, comma 3-bis, D.Lgs. 13/2024](#)